



dirittoeconomia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

3 - 2017

INTERVENTI di

*V. Nosengo, B. Veronese, M. Cavanna, M. Tamagnone, L.M. Quattrocchio,
B.M. Omegna, F. Pipicelli, A. Terzuolo, A. Carena, V. Longi*

APPROFONDIMENTI di

L.M. Quattrocchio, F. Grillo, G.F. Sorbara

SAGGI di

G. Piroso, M. Cavanna, G. Quaranta



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 3 - 2017 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223

ISSN 2499-3158

Le imposte anticipate e differite: una *overview* sulla disciplina nazionale e internazionale

Luciano M. Quattrocchio-Francesca Grillo

SOMMARIO

1. Premessa. L'iter storico. – 2. I criteri generali di redazione del bilancio d'esercizio (postulati) e la rilevazione della fiscalità differita attiva. – 3. L'iscrizione della fiscalità differita attiva sulle differenze temporanee deducibili. – 3.1. Le definizioni. – 3.2. La rilevazione in bilancio e la successiva valutazione delle attività per imposte anticipate. – 4. L'iscrizione della fiscalità differita attiva sulle perdite fiscali. – 5. Il requisito della “ragionevole certezza” e l'importanza della formale approvazione di Piani industriali attendibili. – 6. La rilevazione e la rappresentazione della fiscalità differita attiva nel bilancio IAS-based: cenni. – 7. Il Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. “Linee guida alla redazione del *Business Plan*” (Maggio 2011): la *best practice*. – 7.1. Premessa. – 7.2. I principi generali di redazione del *Business Plan*. – 7.3. I contenuti essenziali del *Business Plan*.

1. Premessa. L'iter storico

La fiscalità differita – attiva e passiva – è divenuta oggetto di studio in Italia a partire dall'attuazione della IV¹ e della VII² direttiva CEE. Infatti, nonostante il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 – recante l'“*Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69*” – non ne facesse esplicita menzione, la statuizione legislativa di principi preposti alla redazione del bilancio d'esercizio, come quello della competenza e della continuità aziendale, ha destato l'attenzione sulle problematiche connesse al tema della fiscalità differita.

Più in particolare, la normativa in vigore sino al 31 dicembre 2003 non considerava espressamente il fenomeno delle differenze temporanee (*temporary differences* in ambito internazionale), che – per contro – venivano prese

¹ Direttiva 25 luglio 1978, n. 78/660/CEE.

² Direttiva 13 giugno 1983, n. 83/349/CEE.

espressamente in considerazione dal Principio Contabile n. 25, emanato, nel marzo del 1999, dalla Commissione per la Statuizione dei Principi Contabili dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e recante “*Il trattamento contabile delle Imposte sul reddito*”.

È solo con l’entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 recante la “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, 366” – che la fiscalità differita viene esplicitamente menzionata nella normativa civilistica. L’intenzione di colmare una lacuna della disciplina sino ad allora in vigore, che non prevedeva esplicitamente la rappresentazione contabile delle imposte differite, è – d’altronde – rinvenibile nella relazione accompagnatoria a tale legge, ove si metteva in evidenza il problema dell’adattamento e dell’integrazione dei previgenti schemi di bilancio.

Da qui l’introduzione – operata dal decreto legislativo in parola – nell’attivo dello schema di stato patrimoniale, nella voce CII, di due apposite voci, ossia “*crediti tributari*” (voce 4-bis) e “*imposte anticipate*” (voce 4-ter)³. Inoltre, nel passivo dello schema di stato patrimoniale, fra i fondi rischi ed oneri, veniva integrata la dizione della voce B2 (“*fondi per imposte*”) con l’aggiunta di «anche differite». Infine, nello schema di conto economico, la voce 22 (“*imposte sul reddito dell’esercizio*”) è stata integrata con la precisazione “*correnti, differite e anticipate*”, il cui relativo dettaglio deve essere fornito nella nota integrativa⁴.

La nuova disciplina è stata poi integrata dal Principio Contabile n. 25, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità in data 30 maggio 2005 in sostituzione del Principio Contabile n. 25 del marzo 1999. Il Principio Contabile n. 25, nella sua versione del 30 maggio 2005, è stato poi oggetto di successive rielaborazioni ad opera dell’Organismo Italiano di Contabilità: nello specifico, il lavoro di revisione si è tradotto nell’emanazione di un nuovo testo – con pubblicazione nell’agosto 2014 e con nuova rubricazione “*Imposte sul reddi-*

³ Ora, voce, rispettivamente 5-bis e 5-ter, in virtù dell’entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, che ha introdotto nello schema di stato patrimoniale attivo, nella voce CII, la voce 5) “*verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti*”.

⁴ A tal proposito, si evidenzia che il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ha modificato anche il contenuto del punto 14 dall’art. 2427 c.c., prevedendo che in nota integrativa debba essere inserito un apposito prospetto contenente: «a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l’aliquota applicata e le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni; b) l’ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell’esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell’iscrizione, l’ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione».

to” – e, da ultimo, del recentissimo testo pubblicato nel dicembre 2016.

A livello internazionale, la regolamentazione della fiscalità differita, interamente demandata ai Principi Contabili Internazionali (*International Accounting Standard Board*), è contenuta nel Documento IAS n. 12 del 1979 – rubricato, nella sua versione previgente, “*Accounting for taxes on income*” –, rivisto nella forma nell’ottobre 1996 (con nuova rubricazione “*Income taxes*”) e successivamente nell’ottobre 2000. Lo IAS n. 12 è stato, infine, oggetto di limitati emendamenti nel dicembre 2010 e, da ultimo, nel dicembre 2016.

2. I criteri generali di redazione del bilancio d’esercizio (postulati) e la rilevazione della fiscalità differita attiva

La redazione del bilancio d’esercizio, per le società che non sono tenute all’applicazione dei Principi Contabili Internazionali, è disciplinata dagli artt. 2423 ss. c.c., opportunamente interpretati ed integrati dai Principi Contabili nazionali. In tale contesto, l’obbligo dell’iscrizione in bilancio delle imposte differite (attive e passive) costituisce la naturale applicazione dei principi generali di redazione del bilancio d’esercizio, la chiarezza e la veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d’esercizio (art. 2423, comma 2, c.c.), nonché dei principi di redazione, la prudenza e la competenza (art. 2423-bis, commi 1 e 3, c.c.). A tali principi generali, si affiancano poi i criteri di valutazione, e in particolare quello relativo agli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri (art. 2424-bis, comma 3, c.c.), nonché quello riguardante la distribuzione di utili (art. 2433, comma 2, c.c.).

In particolare, le imposte anticipate riguardano l’ipotesi di fiscalità differita attiva e derivano dalle differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi, ovvero dal disallineamento tra la valutazione civilistica e quella fiscale di un’attività o di una passività, nonché dal riporto a nuovo delle perdite fiscali ai sensi dell’art. 84 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

In particolare, il differimento della fiscalità si realizza qualora, a partire dal risultato reddituale *ante* imposte civilisticamente determinato, apportando a quest’ultimo – in applicazione della relativa disciplina fiscale – le variazioni in aumento e/o in diminuzione, si pervenga a un valore fiscalmente riconosciuto dei componenti positivi e negativi di reddito differente rispetto a quello civilistico, sicché le imposte anticipate rappresentano le imposte monetizzate nell’esercizio in cui si contabilizza l’operazione ad esse correlata, pur essendo considerate di competenza degli esercizi futuri. E invero, il Principio Contabile OIC n. 25 (par. 14) specifica che «*Le differenze temporanee deducibili ge-*

nerano imposte anticipate, ossia imposte dovute nell'esercizio in corso superiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio. La società iscrive, pertanto, un'attività per imposte anticipate per le minori imposte che saranno pagate negli esercizi successivi».

Tuttavia, nel rispetto del principio della prudenza, solo qualora si preveda il realizzarsi di condizioni tali da riassorbire i benefici correlati alla fiscalità differita attiva, la contabilizzazione in bilancio delle imposte anticipate si rende obbligatoria per effetto del principio della competenza economica, sancito dall'art. 2423-bis c.c., al fine di garantire, in questo modo, una corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico.

In tal senso, il legislatore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con la regolamentazione degli schemi obbligatori di bilancio e delle informazioni da riportare nella nota integrativa e la conseguente obbligatorietà dell'iscrizione in bilancio, tra le altre, della voce “*imposte anticipate*”, sembra abbia voluto rafforzare l'adeguamento delle poste riconducibili alla fiscalità differita ai principi generale e ai principi di redazione. Infatti, si è voluto ottemperare, innanzitutto, al principio della chiarezza, rendendo omogenei i *format* di bilancio; in secondo luogo, al principio della correttezza e della prudenza, garantendo l'attendibilità dei valori esposti in bilancio e richiedendo l'evidenza nello stesso di componenti di reddito negative future – le imposte – e, infine, al principio della competenza, essendo le imposte anticipate recuperate per competenza negli esercizi futuri.

Più in particolare, in ordine all'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, lo stesso Principio Contabile OIC n. 25 (par. 41) chiarisce, che «*Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro impiego*», ossia della capacità dell'impresa di produrre, negli esercizi futuri, redditi imponibili tali da consentire il riassorbimento delle imposte anticipate stanziare. Lo stesso Principio Contabile prosegue specificando le ipotesi in cui la “*ragionevole certezza*” si ritiene comprovata (v. *infra*).

Naturalmente, ai fini del rispetto del principio di prudenza nei termini sopra esposti e, quindi, di una preventiva valutazione circa la recuperabilità delle differenze temporanee deducibili emerse nella redazione del bilancio d'esercizio, si rende necessario prendere in considerazione, in una concezione sistemica dell'impresa, l'andamento economico prospettico dell'impresa: la valutazione preventiva dell'andamento della vita aziendale deve rappresentare il fondamento razionale per l'iscrizione delle imposte anticipate ed è il c.d. principio della prudenza “*valutativa e gestionale*” che deve essere assunto quale assioma imprescindibile per la determinazione di un reddito prospettico realistico.

Occorre sottolineare, al proposito, che – nell’ambito dei Principi Contabili Internazionali – la ricerca di ipotesi reddituali prospettiche si ispira al concetto di “*probabilità*”. Nello specifico, lo IAS n. 12, in tema di differenze temporanee deducibili, afferma che «*Un’attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile [...]*»; e ancora, in tema di riportabilità a nuovo delle perdite fiscali, «*Un’attività fiscale differita per perdite fiscali [...] non utilizzat[e] riportat[e] a nuovo deve essere rilevata nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzat[e] le perdite fiscali [...] non utilizzat[e]*».

Il concetto di “*probabilità*” ha – evidentemente – una portata diversa rispetto a quello della “*ragionevole certezza*”: secondo la prassi internazionale, un evento è probabile se è più plausibile che si verifichi rispetto al fenomeno contrario. Dalla lettura del Documento, è evidente che solo se vi sia una probabilità almeno pari al 50%+1 che gli eventi si realizzino e che gli stessi garantiscano il riassorbimento delle imposte differite attive, l’iscrizione delle correlate imposte anticipate si renderebbe obbligatoria. È quindi evidente come il recupero delle imposte anticipate deve fondarsi – nel contesto applicativo dei Principi Contabili Internazionali – su parametri matematico-statistici, piuttosto che fare riferimento a criteri economico-aziendali richiesti dall’applicazione del principio di prudenza, così come previsto dalla normativa e della prassi nazionale. In tale ambito, quindi, il concetto di “*ragionevole certezza*”, sottendendo un processo di pianificazione e programmazione che non può essere avulso dal contesto aziendale di riferimento, differisce in maniera sostanziale dal mero calcolo delle probabilità circa il verificarsi di un evento.

Infine, i principi generali e i principi di redazione del bilancio d’esercizio trovano esplicitazione anche nella redazione della nota integrativa. In particolare, in assenza della “*ragionevole certezza*”, al fine di fornire un’informazione veritiera e corretta circa la situazione economico-patrimoniale dell’azienda, si rende comunque necessario evidenziare nella nota integrativa la presenza di operazioni che danno luogo a imposte anticipate e, conseguentemente, i potenziali benefici in termini fiscali, nonché le motivazioni della mancata iscrizione delle stesse imposte anticipate.

Laddove, invece, l’esistenza della “*ragionevole certezza*” sia verificata e si dia corso, per obbligo di legge, all’iscrizione delle imposte anticipate, la nota integrativa, nella forma ordinaria⁵, dovrà riportare, tra l’altro, un’adeguata de-

⁵ Per le società che, ai sensi dell’art. 2435-*bis* c.c. e del nuovo art. 2435-*ter* c.c. (rubricato “*Bilancio delle micro-imprese*”), hanno la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata,

scrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte anticipate, delle modalità di calcolo utilizzate e delle ipotesi assunte per la stima dell'attività per imposte anticipate contabilizzata. Ciò deve avvenire mediante la redazione di uno specifico prospetto, così come indicato nell'art. 2427, comma 1, n. 14, lett. a) e b), c.c.

3. *L'iscrizione della fiscalità differita attiva sulle differenze temporanee deducibili*

3.1. *Le definizioni*

Le imposte differite – attive e passive – sono originate da componenti di costo e/o di ricavo che, rilevate per competenza civilistica nell'esercizio in chiusura, esplicano fiscalmente i loro effetti negli esercizi successivi, in forza del disallineamento – con riferimento alla medesima voce di bilancio – tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto. Il Principio Contabile OIC n. 25 (par. 6) afferma, infatti, che «*Le imposte correnti rappresentano le imposte sul reddito dovute riferibili al reddito imponibile di un esercizio. L'ammontare delle imposte correnti (o dovute) non coincide generalmente con l'ammontare delle imposte di competenza dell'esercizio, in quanto, per effetto delle diversità tra le norme civilistiche e fiscali, i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici possono differire dai valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali*».

Lo stesso Principio Contabile OIC n. 25 definisce “*differenza temporanea*” la differenza – ad una certa data – tra il valore civilistico di un'attività o di una passività ed il corrispondente valore riconosciuto ai fini fiscali, se la stessa è destinata ad annullarsi negli esercizi successivi, oggetto di iscrizione in bilancio. Qualora, invece, la differenza non fosse destinata ad annullarsi negli esercizi futuri, essa configura l'ipotesi di “*differenza permanente*” e, per sua natura, non richiede la rilevazione in bilancio della fiscalità differita.

Le differenze temporanee si distinguono in:

- differenze temporanee imponibili negli esercizi successivi, ossia differenze che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte; esse generano imposte differite, ossia imposte che, pur essendo di competenza del-

non sussiste l'obbligo di fornire nella nota integrativa la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte differite, attive e passive.

l'esercizio, sono dovute in esercizi futuri e per le quali la società iscrive, di conseguenza, una passività per imposte differite;

- differenze temporanee deducibili negli esercizi successivi, ossia differenze che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi successivi, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà estinto o realizzato, in tutto o in parte; esse generano imposte anticipate, ossia imposte dovute nell'esercizio in corso superiori alle imposte di competenza rilevate in bilancio e per le quali la società iscrive, pertanto, un'attività per imposte anticipate per le minori imposte che saranno pagate negli esercizi successivi.

3.2. La rilevazione in bilancio e la successiva valutazione delle attività per imposte anticipate

L'iscrizione in bilancio della fiscalità differita, come in precedenza detto, è diretta conseguenza dell'applicazione del principio di competenza economica e la rilevazione delle attività per imposte anticipate e delle imposte differite consente di riallineare l'utile di conto economico al reddito tassabile ai fini fiscali, mediante una "correzione" delle imposte liquidate nella dichiarazione dei redditi. Particolare attenzione deve essere, quindi, posta – nell'ambito di una più estesa attività di *tax governance* – alla gestione contabile della fiscalità differita.

In riferimento alla rilevazione in bilancio delle attività per imposte anticipate derivanti da differenze temporanee deducibili, il Principio Contabile OIC n. 25 (parr. 38-46 e 88-91) ne prevede i criteri e i requisiti.

Innanzitutto, si prevede che l'iscrizione delle stesse debba avvenire nell'esercizio in cui emergono le correlate differenze temporanee.

Le attività per imposte anticipate devono poi essere rilevate, nel rispetto del principio di prudenza, solo quando sia verificata la "ragionevole certezza" del loro futuro recupero: è lo stesso Principio Contabile OIC n. 25 ad individuare le circostanze in cui il requisito della "ragionevole certezza" è comprovato (v. *infra*).

In particolare, la determinazione delle attività per imposte anticipate deve articolarsi nelle seguenti fasi:

- individuazione delle differenze temporanee alla fine dell'esercizio;
- determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo (v. *infra*);
- analisi dei tempi di annullamento delle differenze temporanee originanti le attività per imposte anticipate;
- calcolo della fiscalità differita alla data di bilancio;

- analisi e valutazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.

In riferimento all'individuazione delle differenze temporanee deducibili, nonché al calcolo della relativa fiscalità differita alla data di bilancio, il Principio Contabile OIC n. 25 afferma che le attività per imposte anticipate devono essere calcolate sull'«*ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio*». Tuttavia, lo stesso Documento specifica che, qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali che saranno in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, le attività per imposte anticipate dovranno essere calcolate prendendo in considerazione le aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

Inoltre, relativamente all'analisi e alla valutazione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, il Principio Contabile OIC n. 25 afferma l'obbligo di valutare le stesse ad ogni data di riferimento del bilancio, al fine di operare eventuali rettifiche in caso di variazione dell'aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, a condizione, tuttavia, che la norma di legge che varia l'aliquota sia già stata effettivamente emanata alla data di riferimento del bilancio. Qualora, inoltre, fossero previste differenti aliquote fiscali da applicarsi in base al livello del reddito imponibile, la valutazione delle attività per imposte anticipate deve essere effettuata utilizzando le aliquote medie in vigore nel periodo in cui si riverseranno le differenze temporanee, salvo la possibilità di utilizzare l'aliquota media dell'ultimo esercizio in caso di particolare difficoltà nella determinazione dell'aliquota media degli esercizi futuri.

Infine, il valore contabile delle attività per imposte anticipate dovrà essere obbligatoriamente rivisto a ciascuna data di riferimento del bilancio, al fine – da un lato – di iscrivere le attività per imposte anticipate precedentemente non rilevate, nella misura in cui sia divenuto ragionevolmente certo il loro recupero, e – dall'altro – di stornare le attività per imposte anticipate precedentemente iscritte, nella misura in cui non sia più ragionevolmente certo la loro recuperabilità.

Di seguito, si riporta un prospetto di raccordo tra le diverse edizioni del Principio Contabile n. 25 che, nel tempo, si sono susseguite:

<p align="center">Principio contabile n. 25 del marzo 1999</p>	<p align="center">Principio contabile OIC n. 25 del maggio 2005 <i>Applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 1° gennaio 2004</i></p>	<p align="center">Principio contabile OIC n. 25 dell'agosto 2014 <i>Applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014</i></p>	<p align="center">Principio contabile OIC n. 25 del dicembre 2016 <i>Applicabile ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° Gennaio 2016</i></p>
<p>H. RILEVAZIONE</p> <p>Si devono rilevare nello stato patrimoniale e nel conto economico gli effetti derivanti dalle differenze temporanee determinatesi come sopra descritto.</p> <p>Le imposte differite devono essere calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di una attività o di una passività, incluse le voci del patrimonio netto, secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quell'attività o a quella passività a fini fiscali, applicando l'aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.</p> <p>Ai fini IRAP le differenze temporanee su cui calcolare le imposte differite sono diverse da quelle IRPEG, a causa della specificità delle norme IRAP in materia di imponibilità e di deducibilità; conseguentemente occorre effettuare calcoli separati delle imposte differite ai fini IRPEG e ai fini IRAP.</p> <p>L'onere fiscale dell'esercizio deve essere rappresentato quindi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli accantonamenti per le imposte liquidate e da liquidare per l'esercizio; – l'ammontare delle imposte che si ritiene risulteranno dovute o che si ritiene siano state pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio in corso, e 	<p>H. RILEVAZIONE</p> <p>Sono rilevati nello stato patrimoniale e nel conto economico gli effetti derivanti dalle differenze temporanee determinatesi come sopra descritto.</p> <p>Le imposte differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di una attività o di una passività, incluse le voci del patrimonio netto, secondo criteri civilistici e il valore riconosciuto a quell'attività o a quella passività a fini fiscali, applicando l'aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno.</p> <p>Ai fini IRAP le differenze temporanee su cui calcolare le imposte differite sono diverse da quelle IRES, a causa della specificità delle norme IRAP in materia di imponibilità e di deducibilità; conseguentemente occorre effettuare calcoli separati delle imposte differite ai fini IRES e ai fini IRAP.</p> <p>L'onere fiscale dell'esercizio è rappresentato quindi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli accantonamenti per le imposte liquidate e da liquidare per l'esercizio; – l'ammontare delle imposte che si ritiene risulteranno dovute o che si ritiene siano state pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio in corso, e – le rettifiche nello stato patrimoniale 	<p>RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA SU OPERAZIONI CHE HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO</p> <p>40. Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) sono rilevate nel conto economico (e nello stato patrimoniale) nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee. Il calcolo delle attività e passività differite tiene conto delle specificità delle diverse normative fiscali in materia di imponibilità e deducibilità.</p> <p>41. Le attività per imposte anticipate e la passività per imposte differite non sono rilevate in bilancio in presenza di una differenza permanente</p> <p>42. La determinazione delle imposte differite si articola nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'individuazione delle differenze temporanee alla fine dell'esercizio; – la determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo; – l'analisi dei tempi di rientro (o annullamento) delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite; – il calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio; – l'analisi e valutazione delle attività per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio. <p>43. Le attività per imposte anticipate</p>	<p>RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA SU OPERAZIONI CHE HANNO EFFETTO SUL CONTO ECONOMICO</p> <p>38. Le imposte anticipate e differite (e le correlate attività e passività) sono rilevate nel conto economico (e nello stato patrimoniale) nell'esercizio in cui emergono le differenze temporanee. Il calcolo delle attività e passività differite tiene conto delle specificità delle diverse normative fiscali in materia di imponibilità e deducibilità.</p> <p>39. Le attività per imposte anticipate e la passività per imposte differite non sono rilevate in bilancio in presenza di una differenza permanente.</p> <p>40. La determinazione delle imposte differite si articola nelle seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'individuazione delle differenze temporanee alla fine dell'esercizio; – la determinazione delle perdite fiscali riportabili a nuovo; – l'analisi dei tempi di rientro (o annullamento) delle differenze temporanee da cui traggono origine le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite; – il calcolo della fiscalità differita alla data del bilancio; – l'analisi e valutazione delle at-

– le rettifiche nello stato patrimoniale ai saldi di imposte differite per tener conto sia delle variazioni delle aliquote che dell'istituzione di nuove imposte.

Non è consentito utilizzare altri metodi di contabilizzazione.

H.I. Calcolo della tassazione differita

Le imposte differite e le imposte anticipate devono essere conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma di legge che varia l'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.

Qualora fossero previste differenti aliquote fiscali da applicarsi a differenti livelli di reddito, le imposte differite e anticipate vanno calcolate utilizzando le aliquote medie attese nei periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno. Nel caso in cui risultasse particolarmente difficoltoso determinare l'aliquota media per gli esercizi futuri, è accettabile utilizzare l'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.

Le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee

ai saldi di imposte differite per tener conto sia delle variazioni delle aliquote che dell'istituzione di nuove imposte.

Non è consentito utilizzare altri metodi di contabilizzazione.

H.I. Calcolo della tassazione differita

Le imposte differite e le imposte anticipate sono conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, apportando adeguati aggiustamenti in caso di variazione di aliquota rispetto agli esercizi precedenti, purché la norma di legge che varia l'aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del bilancio.

Qualora fossero previste differenti aliquote fiscali da applicarsi a differenti livelli di reddito, le imposte differite e anticipate sono calcolate utilizzando le aliquote medie attese nei periodi in cui le differenze temporanee si riverseranno. Nel caso in cui risultasse particolarmente difficoltoso determinare l'aliquota media per gli esercizi futuri, è accettabile utilizzare l'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.

Le attività derivanti da imposte anticipate non possono essere rilevate, in rispetto al principio della prudenza, se non vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee

sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

La ragionevole certezza è comprovata quando:

– esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o

– negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

44. [...].

45. Le imposte anticipate/differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, la società calcola le imposte/differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio (cfr. esempio n. 2 Appendice C).

46. Gli adeguamenti (variazioni in

tività per imposte anticipate e passività per imposte differite iscritte in bilancio.

41. Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

La ragionevole certezza è comprovata quando:

– esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l'esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all'ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o

– negli esercizi in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l'annullamento.

42. [...].

43. Le imposte anticipate/differite sono calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio. Qualora la normativa fiscale non stabilisca le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel

deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria.

L'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio deve essere rivisto ogni anno in quanto occorre verificare se continua a sussistere la ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali e quindi la possibilità di recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.

Non è ammessa, in alcun caso, l'attualizzazione delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite.

L'iscrizione nello stato patrimoniale dell'attività per imposte anticipate deve essere effettuata solo se esistono i presupposti per il suo riconoscimento, conseguentemente un'imposta anticipata non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, deve essere iscritta nell'esercizio in cui tali requisiti emergono.

deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. In presenza di tali condizioni, la rilevazione è obbligatoria.

L'ammontare delle imposte anticipate iscritto in bilancio è rivisto ogni anno in quanto occorre verificare se continua a sussistere la ragionevole certezza⁶ di conseguire in futuro redditi imponibili fiscali e quindi la possibilità di recuperare l'intero importo delle imposte anticipate.

Non è ammessa, in alcun caso, l'attualizzazione delle attività per imposte anticipate e delle passività per imposte differite.

L'iscrizione nello stato patrimoniale dell'attività per imposte anticipate è effettuata solo se esistono i presupposti per il suo riconoscimento, conseguentemente un'imposta anticipata non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, viene iscritta nell'esercizio in cui tali requisiti emergono.

aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B.II del passivo) e dell'attività per imposte anticipate (voce CII4-ter dell'attivo) sono rilevati al conto economico nella voce 22 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate".

47. Un'attività per imposte anticipate derivante da differenze temporanee deducibili non contabilizzata in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce CII4-ter "imposte anticipate" dell'attivo, in contropartita alla voce 22 del conto economico.

48. Ai fini IRAP le differenze temporanee su cui calcolare le imposte differite sono diverse da quelle IRES, a causa della specificità delle norme IRAP in materia di imponibilità e deducibilità; conseguentemente effettuano calcoli separati delle imposte differite ai fini IRES e ai fini IRAP.

quale le differenze temporanee si riverseranno, la società calcola le imposte/differite sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio.

44. Gli adeguamenti (variazioni in aumento o in diminuzione) del fondo imposte differite (voce B2 del passivo) e dell'attività per imposte anticipate (voce CII5-ter dell'attivo) sono rilevati al conto economico nella voce 20 "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate".

45. Un'attività per imposte anticipate derivante da differenze temporanee deducibili non contabilizzata in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce CII5-ter "imposte anticipate" dell'attivo, in contropartita alla voce 20 del conto economico.

46. Ai fini IRAP le differenze temporanee su cui calcolare le imposte differite sono diverse da quelle IRES, a causa della specificità delle norme IRAP in materia di imponibilità e deducibilità; conseguentemente effettuano calcoli separati delle imposte differite ai fini IRES e ai fini IRAP.

⁶ «La ragionevole certezza è comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali pluriennali attendibili» (Principio Contabile OIC n. 25, edizione del 30 maggio 2005, 19, nota 24).

4. *L'iscrizione della fiscalità differita attiva sulle perdite fiscali*

L'attività di valutazione richiesta all'organo amministrativo, circa la presenza o meno delle condizioni necessarie per l'iscrizione in bilancio della fiscalità differita attiva (imposte anticipate), risulta essere particolarmente delicata nei casi in cui le attività per imposte anticipate derivino, oltre che dalle differenze temporanee deducibili (v. *supra*), dal riporto a nuovo delle perdite fiscali, così come consentito dalla normativa fiscale di riferimento.

Come è noto, l'art. 84, comma 1, TUIR (rubricato "Riporto delle perdite") prevede che «*La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesi per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare [...]*». Tale previsione non trova applicazione per le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta: queste ultime, ai sensi del comma 2 dell'articolo in parola, possono infatti essere integralmente recuperate solo a condizione che le stesse si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Il meccanismo di riporto delle perdite *ex art. 84 TUIR*, in presenza di determinati requisiti, in seguito esplicitati, conduce all'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate, classificandosi lo stesso come una delle ipotesi di determinazione della fiscalità differita attiva. Infatti, la possibilità di riportare le perdite – in diminuzione di futuri imponibili fiscali – genera, per il principio della competenza economica, una differenza temporanea di imposta deducibile, poiché il correlato beneficio futuro, consistente in una riduzione del carico fiscale degli esercizi futuri, è di competenza dell'esercizio in cui le perdite fiscali si sono manifestate.

Di conseguenza, si rende necessario, per il redattore del bilancio d'esercizio, operare un'attenta valutazione della possibilità di iscrizione delle imposte anticipate sulle perdite conseguite. Sul piano operativo ed in via generale, affinché ciò sia possibile, è necessario che negli esercizi futuri la società produca redditi fiscali positivi e tali da generare imposte in grado di riassorbire il beneficio impositivo connesso al riporto delle perdite fiscali. Tale situazione di incertezza fa sì che le imposte anticipate, derivanti dal riporto delle perdite, e – quindi – il connesso beneficio fiscale non abbiano natura di un vero e proprio credito verso l'Erario, quanto piuttosto di un potenziale beneficio futuro di incerta realizzazione, essendo il suo utilizzo condizionato all'esistenza, nei successivi esercizi, di redditi imponibili "capianti" (cfr. Principio Contabile OIC n. 25, par. 49).

In tale ottica, il Principio Contabile OIC n. 25 afferma che la società, in sede di redazione del bilancio d'esercizio, è tenuta a valutare l'esistenza o meno della "ragionevole certezza" che una perdita fiscale conseguita possa essere utilizzata negli esercizi futuri e, solo in caso di esito positivo della valutazione, dovrà obbligatoriamente iscrivere il correlato beneficio tra le attività di Stato Patrimoniale alla voce C.II.5-ter "imposte anticipate". Del resto, il fatto che non ci sia più alcun limite alla riportabilità delle perdite fiscali⁷ non può essere in alcuno modo inteso come un esimente per la società all'obbligo di procedere alla valutazione della "ragionevole certezza" della loro recuperabilità.

In riferimento alla valutazione delle imposte anticipate relative al riporto a nuovo di perdite fiscali e, in particolare, relativamente al loro "monitoraggio" alla data di riferimento di ciascun bilancio, valgono le medesime considerazioni svolte con riguardo alle attività per imposte anticipate relative alle differenze temporanee deducibili (v. *supra*).

Di seguito, si riporta un prospetto di raccordo tra le diverse edizioni del Principio Contabile n. 25 che, nel tempo, si sono susseguite:

⁷ Il d.l. n. 98/2011, allo scopo di sostenere le imprese colpite dalla crisi economico-finanziaria ha, infatti, modificato l'art. 84, comma 1, TUIR, attraverso l'eliminazione del limite temporale quinquennale alla riportabilità delle perdite e l'introduzione del limite quantitativo all'utilizzo delle stesse in un esercizio, pari all'80% del reddito imponibile realizzato.

<p align="center">Principio contabile n. 25 del marzo 1999</p>	<p align="center">Principio contabile OIC n. 25 del maggio 2005 <i>Applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 1° gennaio 2004</i></p>	<p align="center">Principio contabile OIC n. 25 dell'agosto 2014 <i>Applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014</i></p>	<p align="center">Principio contabile OIC n. 25 del dicembre 2016 <i>Applicabile ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° Gennaio 2016</i></p>
<p>H.II Perdite fiscali</p> <p>La perdita fiscale per un periodo d'imposta può essere normalmente portata a diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri. Il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non ha natura di credito verso l'erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili, entro il periodo in cui le perdite sono riportabili. Conseguentemente il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non deve essere iscritto a bilancio fino all'esercizio di realizzazione dello stesso, salvo che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esiste una ragionevole certezza di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria; – le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno; <p>Se sussistono le condizioni indicate nel paragrafo precedente, il risparmio fiscale</p>	<p>H.II. Perdite fiscali</p> <p>La perdita fiscale per un periodo d'imposta può essere normalmente portata a diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri. Il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non ha natura di credito verso l'erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili, entro il periodo in cui le perdite sono riportabili. Conseguentemente il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili non deve essere iscritto a bilancio fino all'esercizio di realizzazione dello stesso, salvo che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – esiste una ragionevole certezza⁸ di ottenere in futuro imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria; – le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate, ed è ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno. 	<p>Perdite fiscali</p> <p>49. Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali.</p> <p>50. Una perdita fiscale per un periodo d'imposta può essere portata in diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri in base a quanto previsto dalle norme tributarie.</p> <p>51. Il beneficio connesso a una perdita fiscale non ha natura di credito verso l'Erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili. La società valuta, dunque, se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi.</p> <p>52. Il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII4-ter "imposte anticipate" solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro Recupero. La ragionevole certezza è comprovata quando:</p>	<p>Perdite fiscali</p> <p>47. Le attività per imposte anticipate derivano, oltre che dalle differenze temporanee deducibili, anche dal riporto a nuovo di perdite fiscali.</p> <p>48. Una perdita fiscale per un periodo d'imposta può essere portata in diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri in base a quanto previsto dalle norme tributarie.</p> <p>49. Il beneficio connesso a una perdita fiscale non ha natura di credito verso l'Erario, quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l'esistenza di futuri redditi imponibili. La società valuta, dunque, se esiste la ragionevole certezza che una perdita fiscale possa essere utilizzata negli esercizi successivi.</p> <p>50. Il beneficio connesso a una perdita fiscale è rilevato tra le attività dello stato patrimoniale alla voce CII5-ter "imposte anticipate" solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero.</p> <p>L'esistenza di perdite fiscali non utilizzate è un indicatore significativo</p>

⁸ «La ragionevole certezza è comprovata da elementi oggettivi di supporto, quali piani previsionali pluriennali attendibili» (Principio Contabile OIC n. 25, edizione del 30 maggio 2005, 19, nota 24).

connesso a perdite riportabili sarà quindi iscritto nello stato patrimoniale tra i crediti per imposte anticipate, avendo come contropartita a conto economico un accredito della voce 22 – Imposte sul reddito dell'esercizio.

Un'imposta anticipata derivante da perdite riportabili ai fini fiscali, non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, deve essere iscritta nell'esercizio in cui tali requisiti emergono.

Qualora nel passivo di stato patrimoniale siano presenti imposte differite, relative a differenze temporanee tassabili in esercizi successivi, che si riserveranno nel periodo in cui le perdite riportabili saranno utilizzabili ai fini fiscali, il beneficio futuro connesso a tali predite dovrà essere portato a deduzione dalla passività per imposte differite fino a concorrenza di tali differenze temporanee. Il confronto va fatto tra perdita fiscale e differenze tassabili in futuro.

Se sussistono le condizioni indicate nel paragrafo precedente, il risparmio fiscale connesso a perdite riportabili sarà quindi iscritto nello stato patrimoniale tra le attività per imposte anticipate (Voce C.II. 4-ter), avendo come contropartita a conto economico un accredito della voce 22 – Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate.

Un'imposta anticipata derivante da perdite riportabili ai fini fiscali, non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui tali requisiti emergono.

Qualora nel passivo di stato patrimoniale siano presenti imposte differite, relative a differenze temporanee tassabili in esercizi successivi, che si riserveranno nel periodo in cui le perdite riportabili saranno utilizzabili ai fini fiscali, il beneficio futuro connesso a tali predite sarà portato a deduzione dalla passività per imposte differite fino a concorrenza di tali differenze temporanee. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze tassabili in futuro.

– esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o

– vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l'annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.

53. Un'attività per imposte anticipate derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali, non contabilizzata in esercizi precedenti in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce CII4-ter "imposte anticipate" dell'attivo, in contropartita alla voce 22 del conto economico.

54. Le indicazioni contenute nei paragrafi 49-53 sono applicabili anche con riferimento alle perdite fiscali che emergono nell'ambito del regime di consolidato fiscale (cfr. Appendice E). La ragionevole certezza circa la recuperabilità delle perdite fiscali è valutata con riferimento alle proiezioni dei risultati fiscali (pianificazione fiscale) di ciascuna società aderente al consolidato fiscale.

del fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro, ciò soprattutto se la società ha una storia di perdite recenti. La ragionevole certezza può sussistere quando:

– esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o

– vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l'annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.

51. Un'attività per imposte anticipate derivante dal riporto a nuovo di perdite fiscali, non contabilizzata in esercizi precedenti in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell'esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce CII5-ter "imposte anticipate" dell'attivo, in contropartita alla voce 20 del conto economico.

52. Le indicazioni contenute nei paragrafi 47-51 sono applicabili anche con riferimento alle perdite fiscali che emergono nell'ambito del regime di consolidato fiscale. La ragionevole certezza circa la recuperabilità delle perdite fiscali è valutata con riferimento alle proiezioni dei risultati fiscali (pianificazione fiscale) di ciascuna società aderente al consolidato fiscale.

5. Il requisito della “ragionevole certezza” e l’importanza della formale approvazione di Piani industriali attendibili

Il Principio Contabile OIC n. 25, ritiene comprovata la sussistenza dalla “ragionevole certezza” qualora sia verificata almeno una delle circostanze sotto esposte.

In particolare, con riferimento alla rilevazione delle attività per imposte anticipate sulle differenze temporanee deducibili (par. 41), la sussistenza della “ragionevole certezza” è comprovata quando, alternativamente:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze che si annulleranno;
- negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento.

Relativamente alla rilevazione delle attività per imposte anticipate sulle perdite fiscali (patr. 50), il requisito della “ragionevole certezza” sussiste quando, alternativamente:

- esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo, in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali;
- vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. A tal proposito, il Documento precisa che il confronto deve essere fatto tra perdita fiscale e differenze imponibili in futuro.

Il nuovo Principio Contabile OIC n. 25, applicabile ai bilanci con esercizi avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva, individua, quale indicatore significativo della circostanza che in futuro la società non sia in grado di conseguire un reddito imponibile, l’esistenza – soprattutto in presenza di una storia di perdite recenti – di perdite fiscali non utilizzate.

Vale la pena prendere in considerazione esclusivamente la prima delle due situazioni sopra esposte, tralasciando la seconda, la quale semplicemente prevede – ai fini dell’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate – la presenza, nel passivo dello stato patrimoniale, di imposte differite relative a differenze temporanee tassabili in esercizi futuri, che si riverseranno nel pe-

riodo in cui le differenze temporanee deducibili si annulleranno o le perdite riportabili saranno utilizzate.

Come in precedenza esposto, la contabilizzazione delle imposte anticipate è subordinata alla preventiva verifica della sussistenza di un loro futuro recupero, quindi della possibilità che le stesse siano riassorbite dal reddito imponibile degli esercizi successivi, onde evitare il rischio di iscrivere in bilancio attività che non abbiano concreto fondamento. Qualora detta condizione risulti verificata, la rilevazione in bilancio delle imposte anticipate, in forza del principio della competenza economica *ex art. 2423-bis c.c.*, è obbligatoria.

Il Principio Contabile OIC n. 25, nelle sue susseguenti edizioni, ha sempre subordinato, nel rispetto del principio della prudenza, l'iscrizione delle imposte anticipate connesse tanto alle differenze temporanee deducibili quanto al riporto a nuovo delle perdite fiscali conseguite, alla "*ragionevole certezza*" del loro recupero tramite sufficienti redditi futuri attesi. È in tale contesto, come meglio si evince dai prospetti di raccordo sopra riportati, che sempre più evidente è divenuta la necessità di predisporre piani industriali attendibili, volti ad essere utilizzati, qualora redatti in osservanza del principio della prudenza "*valutativa e gestionale*" (v. *supra*), come strumento di valutazione preventiva dell'andamento della vita aziendale. In altri termini, la predisposizione e la formale approvazione di piani industriali – pur non derivando da specifici obblighi di legge – diviene strumentale ai fini di una corretta applicazione dei criteri di valutazione delle attività di bilancio – nel caso in esame, di una corretta rilevazione delle imposte anticipate – e, in ultima istanza, di una corretta redazione del bilancio d'esercizio.

In linea generale, affinché un piano industriale, che tra i dati previsionali deve necessariamente indicare anche gli imponibili fiscali, possa essere ritenuto attendibile, deve riferirsi ad un arco temporale ragionevole che, nella prassi aziendalistica, non può essere superiore ai 3/5 esercizi. In tale ottica, deve ritenersi corretta, soprattutto in presenza di perdite fiscali ricorrenti e significative – in linea con il principio di diligenza e di corretta amministrazione, nonché di prudenza e corretta e veritiera rappresentazione –, una rilevazione solo parziale delle attività per imposte anticipate, rappresentativa dell'importo che si ritiene, con ragionevole certezza, verrà riassorbito, in un arco temporale ragionevole, da futuri imponibili fiscali.

In sede di "*monitoraggio*" della ragionevole certezza, ossia alla data di chiusura di ciascun esercizio successivo, l'organo amministrativo dovrà verificare se l'andamento prospettico della società consenta di confermare la decisione dell'iscrizione e iscrivere, qualora il riassorbimento – sulla base dei piani industriali progressivamente approvati dall'organo amministrativo

– risulti ragionevolmente certo, le ulteriori attività per imposte anticipate, così come consentito dal Principio Contabile OIC n. 25 (par. 51). Qualora, invece, nel corso degli esercizi successivi, le condizioni, esplicitate nel piano industriale e che hanno consentito l’iscrizione delle attività per imposte anticipate, dovessero non verificarsi o venir meno, è obbligo che fa capo all’organo amministrativo procedere allo storno delle stesse precedentemente iscritte.

6. La rilevazione e la rappresentazione della fiscalità differita attiva nel bilancio IAS-based: cenni

Lo IAS n. 12 – rubricato “*Income taxes*” – definisce il trattamento contabile delle imposte sul reddito (imposte correnti e imposte differite).

Come in precedenza detto, la prassi italiana in tema di rilevazione della fiscalità differita attiva, rispetto allo IAS n. 12, risulta essere improntata ad un maggior rigore: mentre, infatti, il Principio Contabile OIC n. 25 richiede l’esistenza della “*ragionevole certezza*” di ottenere in futuro imponibili fiscali sufficienti ad assorbire le imposte anticipate emergenti, lo IAS n. 12 ne richiede solo la “*probabilità*”. Come meglio si esporrà, lo IAS n. 12, prevedendo l’iscrizione in bilancio delle imposte anticipate (“*attività fiscali differite*” nel gergo internazionale) nei termini di cui sopra, consente comunque di tenere conto anche dei possibili effetti derivanti da eventuali strategie di *tax planning*.

Il Documento in parola definisce le “*attività fiscali differite*” come gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili a:

- differenze temporanee (*temporary differences*) deducibili;
- riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate (*tax loss carry forward*);
- riporto a nuovo di crediti d’imposta non utilizzati.

Le differenze temporanee deducibili sorgono dalla differenza tra il valore contabile di un’attività o di una passività nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali (*tax base*). In particolare, esse rappresentano le differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell’attività o della passività sarà realizzato o estinto.

Relativamente ai requisiti per l’iscrizione della fiscalità differita attiva derivante da differenze temporanee deducibili, lo IAS n. 12 (parr. 27-31) afferma che, traducendosi l’annullamento delle differenze temporanee deducibili

in deduzioni dai redditi imponibili degli esercizi futuri, tale beneficio economico affluirà alla *legal entity* solo se essa realizzerà in futuro redditi imponibili sufficienti affinché le deduzioni siano compensate. Di conseguenza, un'attività fiscale differita potrà essere rilevata solo quando sia probabile che saranno realizzati, negli esercizi futuri, redditi imponibili a fronte dei quali è possibile utilizzare le differenze temporanee deducibili originatesi.

Nello specifico, lo IAS n. 12 ritiene comprovata la sussistenza dalla “*probabilità*” della disponibilità di un reddito imponibile futuro a fronte del quale possa essere utilizzata la differenza temporanea deducibile quando:

- vi siano differenze temporanee imponibili sufficienti, di cui si prevede l'annullamento nello stesso esercizio in cui si prevede il riassorbimento della differenza temporanea deducibile;
- in assenza di differenze temporanee imponibili, via sia la probabilità che la *legal entity* abbia redditi imponibili sufficienti nel medesimo esercizio in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile; o
- realizzare un reddito imponibile negli esercizi nei quali si annullerà la differenza temporanea deducibile.

In presenza di una storia recente di perdite, lo IAS n. 12, rimandando al successivo par. 35, prescrive alcune condizioni ai fini della rilevazione delle attività fiscali differite (v. *infra*).

Relativamente ai requisiti per l'iscrizione della fiscalità differita attiva derivante dal riporto delle perdite fiscali (o di crediti d'imposta) non utilizzate, lo IAS n. 12 (parr. 34-36) prevede che le correlate attività fiscali differite possano essere rilevate solo nella misura in cui sia probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale le stesse possano essere utilizzate.

I requisiti per la loro rilevazione sono i medesimi applicabili alla rilevazione di attività fiscali derivanti da differenze temporanee deducibili (v. *supra*). In particolare, al pari di quanto previsto dal nuovo Principio Contabile OIC n. 25, lo IAS n. 12 interpreta l'esistenza di perdite fiscali non utilizzate quale indicatore della gestione dell'impresa (Paragrafo 35), in quanto significativo del fatto che potrebbe non essere disponibile, negli esercizi futuri, un reddito imponibile tale da permettere di recuperare il beneficio fiscale derivante dal riporto delle perdite fiscali. Ne consegue che l'impresa con una storia di perdite recenti, sul piano probabilistico – così come richiesto dal Documento – avrà maggiori difficoltà a iscrivere in bilancio le attività fiscali differite, salvo che:

- esistano differenze temporanee imponibili sufficienti, che in futuro si

tradurranno in importi imponibili tali da consentire l'utilizzo delle perdite fiscali; o

- esistano evidenze convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente, a fronte del quale potranno essere utilizzate le perdite fiscali e in tal caso sarà necessario indicare l'importo dell'attività fiscale differita e la natura delle ragioni che ne giustificano la rilevazione.

Analogamente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, anche lo IAS n. 12 prescrive l'obbligo in capo alla *legal entity* di procedere ad una costante valutazione tanto delle attività fiscali differite non rilevante quanto delle attività fiscali differite rilevate nei precedenti esercizi (Paragrafo 37). In particolare, in ogni esercizio, sarà necessario procedere ad una nuova valutazione, al fine di:

- iscrivere le attività fiscali differite precedentemente non rilevate, nella misura in cui sia divenuto probabile l'ottenimento di un reddito imponibile negli esercizi futuri tale da consentire il loro riassorbimento;
- ridurre le attività fiscali differite, nella misura in cui non sia più probabile l'ottenimento di un reddito imponibile sufficiente a consentirne il riassorbimento.

Con riferimento alla valutazione delle attività fiscali differite, lo IAS n. 12 (parr. 46-49) prescrive che le stesse debbano essere rilevate applicando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicate nell'esercizio nel quale sarà realizzata l'attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale correlata, sulla base delle aliquote fiscali vigenti o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio. Il Documento precisa, infatti, che le attività fiscali differite sono in generale calcolate utilizzando le aliquote fiscali già emanate, salvo l'eventuale annuncio – seguito solo dopo parecchi mesi dell'effettiva emanazione – di nuove aliquote fiscali: in quest'ultimo caso, l'aliquota di riferimento è quella annunciata. Inoltre, il Documento precisa che, in presenza di differenti aliquote fiscali in base al livello di reddito imponibile, la valutazione dovrà essere effettuata utilizzando le aliquote medie che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali si prevede si annulleranno le differenze temporanee deducibili.

Infine, relativamente alla rappresentazione delle imposte differite negli schemi di bilancio (parr. 57-60), lo IAS n. 12 prevede che la contabilizzazione degli effetti fiscali differiti di un'operazione deve essere coerente con la contabilizzazione dell'operazione stessa. Nello specifico, quando la fiscalità differita riguarda oneri e proventi inclusi nell'utile (perdita) contabile dell'esercizio (ossia imputati a conto economico), gli effetti fiscali differiti

dovranno essere rilevati nel conto economico. Viceversa, qualora la fiscalità differita si riferisca ad attività e passività aventi natura esclusivamente patrimoniale (nello specifico, accreditate o addebitate direttamente a patrimonio netto), gli effetti fiscali dovranno essere rilevati in stato patrimoniale direttamente a patrimonio netto.

7. Il Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. “Linee guida alla redazione del Business Plan” (Maggio 2011)⁹: la best practice

7.1. Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato – in data 5 maggio 2011 – un Documento di *best practice*, finalizzato alla definizione di linee guida alla elaborazione del *Business Plan*. Nello specifico, il citato Documento, oltre a fornire una definizione di *Business Plan*, richiama e aggiorna i “Principi generali di redazione del *Business Plan*” – approvati dal CNDCEC in data 9 dicembre 2003 – e definisce il contenuto minimo che lo stesso deve avere.

7.2. I principi generali di redazione del Business Plan

Il *Business Plan* si configura come un moderno strumento di simulazione della dinamica aziendale a medio-lungo termine, costituito da una serie di documenti nei quali è rappresentata, in termini qualitativi e quantitativi l’idea imprenditoriale. Esso rappresenta un valido supporto sia nelle “*fasi straordinarie*” della vita dell’impresa (la nascita, la crescita, l’aggregazione), sia nella “*fase ordinaria*” della gestione corrente, nonché nelle situazioni di crisi. Naturalmente, in virtù del fine a cui è preposto, il *Business Plan* non costituisce uno strumento statico di previsione, ma rappresenta un elaborato dinamico che deve evolversi unitamente al progetto sottostante, con l’obiettivo di fornire ai singoli utilizzatori le direttive strategiche, economiche, finanziarie e patrimoniali.

I principi generali di redazione a cui ci si dovrebbe ispirare in sede di impostazione e realizzazione del *Business Plan* sono i seguenti:

⁹ Il documento è consultabile all’indirizzo: <https://www.cndcec.it>.

- △ chiarezza;
- △ completezza;
- △ affidabilità;
- △ attendibilità;
- △ neutralità;
- △ trasparenza;
- △ prudenza.

Il principio della “*chiarezza*” deve essere inteso come semplicità di lettura e comprensibilità. Il suo rispetto consente al destinatario del *Business Plan* di comprendere immediatamente l’idea imprenditoriale, gli obiettivi conseguenti, gli strumenti e soluzioni con i quali si intende realizzarla e le risorse con le quali si intende sostenerla. Il principio in parola comporta, quale condizione necessaria – ma non sufficiente – la presenza del requisito dell’univocità terminologica, al fine di evitare equivoci e confusioni e di consentire al lettore di concentrare la propria attenzione sui contenuti (ipotesi e stime): si ha univocità terminologica quando ciascun termine o vocabolo impiegato nel *Business Plan* viene usato con una ed una sola determinazione semantica, ossia con un unico significato.

Il principio della “*completezza*” implica l’inclusione di ogni informazione ritenuta rilevante per un’effettiva e consapevole comprensione del progetto cui il *Business Plan* si riferisce. Tali principio deve trovare applicazione secondo due accezioni distinte e complementari:

- la completezza sostanziale, che richiede un’analisi dell’iniziativa economica ipotizzata – intesa in senso ampio –, incentrata, non solo sugli elementi propri dell’iniziativa stessa, ma anche sull’identificazione e sullo studio delle interferenze significative – in termini di causa-effetto – con la complessiva organizzazione aziendale, valutandone la compatibilità;
- la completezza formale, intesa come “*completezza dei contenuti documentali*” (v. *infra*).

In riferimento al principio di “*affidabilità*” e al principio di “*attendibilità*”, la differenza tra i due ha natura sostanziale e tecnica. Nello specifico, mentre l’affidabilità del *Business Plan* va perseguita e riscontrata in relazione al processo di formazione dello stesso, l’attendibilità del documento previsionale va perseguita e riscontrata con riguardo ai risultati del processo di simulazione dinamica insito nel *Business Plan*. L’affidabilità delle assunzioni e dei procedimenti attraverso cui avviene la formulazione delle proiezioni e la derivazione delle conclusioni fa sì che il *Business Plan* possa essere ritenuto corretto ed adeguato. A tal fine, è necessario che il metodo utilizzato

per la raccolta dei dati e per la loro successiva elaborazione sia affidabile: la prima deve essere documentata, la seconda sistemica e controllabile. In ultima istanza, il *Business Plan* sarà caratterizzato dal requisito dell'affidabilità solo se sono soddisfatte le seguenti necessarie condizioni:

- l'indicazione di tutte le variabili di *input* e di *output* alla base del suo sviluppo;
- l'esplicitazione delle modalità di costruzione dei modelli per la formulazione delle proiezioni;
- la dichiarazione delle assunzioni e delle ipotesi sottostanti allo sviluppo delle proiezioni;
- la rappresentazione delle fonti dai dati alla base delle proiezioni.

Relativamente al principio di “*attendibilità*”, il *Business Plan* può essere ritenuto attendibile, solo quando il suo contenuto complessivo ed i suoi singoli elementi costitutivi risultino compatibili, coerenti e ragionevoli. In particolare, il principio dell'attendibilità deve essere verificato avuto riguardo:

- alla congruità delle singole risorse allocate e combinate per il processo produttivo, inteso in senso ampio, con necessaria verifica della loro disponibilità e della fattibilità della loro combinazione produttiva;
- agli scenari complessivi (di mercato, tecnologici, economici, finanziari, ecc.) previsti e rappresentati in relazione alle possibili aree di rischio, con necessaria verifica dell'attendibilità del piano nei suoi obiettivi complessivi e nei diversi aspetti che lo caratterizzano (tecnologico, commerciale, economico, finanziario, ecc.).

Il principio di “*neutralità*” implica che il *Business Plan* debba essere redatto con criteri il più possibile obiettivi e ponderati, non potendo la sua redazione essere influenzata da fini non dichiarati che il redattore o il committente intendono perseguire.

Il principio della “*trasparenza*” implica che:

- deve essere possibile percorrere a ritroso ogni elaborazione del piano, dal risultato di sintesi al singolo elemento di analisi;
- devono essere, a tal fine, enunciati i principi contabili e le metodologie di calcolo sui quali si fondano le previsioni elaborate;
- deve essere identificabile la fonte di ciascun dato elementare;
- deve essere presente, per le informazioni fornite al lettore del *Business Plan*, un equilibrato grado di dettaglio.

Infine, il principio di “*prudenza*”, implicando valutazioni ragionevoli e spiegazioni adeguate sui criteri adottati, richiede che le ipotesi sottostanti al-

la redazione del documento rappresentino gli scenari più probabili alla data di redazione del piano. Conseguentemente, nell'ipotesi di due o più scenari alternativi, di pari probabilità di realizzazione, si rende necessario adottare quello che fornisce – in termini economici – minori ricavi e/o maggiori costi ovvero – in termini finanziari – una maggiore esposizione debitoria.

7.3. I contenuti essenziali del Business Plan

Il *Business Plan*, ai fini di una sua corretta elaborazione, redazione e interpretazione, deve necessariamente presentare un determinato contenuto minimale. Tale contenuto essenziale dovrebbe rispettare la seguente articolazione:

- ▲ presentazione del progetto d'impresa;
- ▲ descrizione dell'impresa e della sua storia;
- ▲ analisi dei mercati di riferimento dell'iniziativa, formulazione del relativo piano di *marketing* e di vendita e posizionamento competitivo;
- ▲ formulazione del piano degli investimenti previsti e dei relativi costi;
- ▲ predisposizione del “*bilancio di previsione*”;
- ▲ valutazione complessiva del progetto d'impresa.

La presentazione del progetto d'impresa si colloca in un momento preliminare rispetto al processo operativo di *business planning*, precedendo le fasi di analisi dell'iniziativa ipotizzata e di successiva redazione del documento previsionale. La presentazione del progetto è un documento, estremamente sintetico, teso ad illustrare sommariamente la natura, gli obiettivi e le caratteristiche essenziali del progetto d'impresa cui il *Business Plan* si riferisce, nonché la tipologia e la destinazione del documento previsionale e i soggetti coinvolti a vario titolo nell'iniziativa ipotizzata e nel conseguente documento di pianificazione e valutazione.

La descrizione dell'impresa e della sua storia si pone nella fase iniziale del complessivo procedimento di concezione e redazione del piano di fattibilità aziendale, consentendo l'acquisizione di una visione globale e complessiva del progetto cui il *Business Plan* si riferisce e agevolando l'elaborazione di considerazioni di natura più analitica, specifica e circostanziata. Tale sezione del documento previsionale deve, in linea generale e in estrema sintesi, fornire una descrizione dettagliata e analiticamente completa dei seguenti aspetti:

- stato giuridico dell'impresa, attraverso l'individuazione, tra l'altro, della sua forma giuridica, della composizione delle sua compagine societaria e dei suoi organi di amministrazione e di controllo, della sua struttura organizzativa e del suo *management*, della sottoposizione dell'impresa ad eventuali interventi esterni (come l'amministrazione giudiziale) o a procedure concorsuali, l'oggetto sociale, la presenza di un eventuale marchio utilizzato dall'azienda per il suo prodotto/servizio o di eventuali diritti sulle opere dell'ingegno e delle invenzioni industriali ai sensi degli artt. 2254, 2343 e 2464 c.c.;

- origini e cronistoria degli avvenimenti aziendali più significativi degli ultimi tre/cinque anni (es. cambio assetto societario, operazioni straordinarie, introduzione di nuovi prodotti, avvenimenti esterni che hanno profondamente influenzato la vita aziendale, ecc.);

- rapporti interaziendali rilevanti, quali l'esistenza di rapporti di controllo e/o di collegamento con altre società nazionali e/o straniere, la partecipazione a gruppi di società (con indicazione del grado di integrazione ed interazione con le altre aziende partecipanti e/o consorelle) e l'esistenza di rapporti contrattuali di particolare rilevanza;

- attività e prodotti attuali, con esplicitazione tra l'altro, dei tipi di prodotto/servizio che l'impresa attualmente produce e/o commercializza, con indicazione del prezzo medio e dell'andamento dello stesso nell'ultimo triennio, del grado di assoggettabilità dei prodotti/servizi all'evoluzione tecnologica, del tipo di processo produttivo impiegato e della struttura generale del mercato di riferimento (*target* della clientela e principali concorrenti e posizionamento rispetto agli stessi);

- organizzazione attuale, con individuazione dei processi organizzativi dell'attività svolta, dei ruoli e delle responsabilità di chi opera all'interno dell'impresa e delle risorse umane e tecniche impiegate;

- analisi del mercato e della concorrenza, con compiuta descrizione degli attuali mercati di riferimento dell'impresa, definendone la consistenza dimensionale, l'evoluzione recente e i limiti territoriali, e del posizionamento competitivo dell'azienda rispetto alla concorrenza diretta;

- caratteristiche dei promotori e/o fondatori, individuando la loro capacità di apporto finanziario e patrimoniale e le loro competenze manageriale, tecniche e tecnologiche.

L'analisi dei mercati di riferimento dell'iniziativa economica e la conseguente formulazione del piano di *marketing* e di vendita, nonché del posizionamento competitivo dell'azienda, sono funzionali ad una corretta elaborazione del piano di fattibilità. La redazione del piano di *marketing* prevede le seguenti fasi:

- analisi del mercato, volta alla raccolta, all'analisi e all'elaborazione delle informazioni attuali, storiche ed eventualmente prospettiche, formulate da parti terze, riguardanti l'andamento complessivo di uno o più mercati in cui l'impresa intende rafforzare la sua posizione o insediarsi. Dal punto di vista formale, la struttura del piano di *marketing* prevede l'analisi di mercato dal lato della domanda – finalizzata all'individuazione del mercato obiettivo, del mercato potenziale e del mercato effettivo – e dal lato dell'offerta – finalizzata alla comprensione dell'intensità della concorrenza attuale e prospettica rispetto alla domanda osservata;

- definizione della strategia di *marketing* e delle azioni operative per il presidio del o dei mercati individuati. È in queste fasi che vengono elaborate le previsioni – sulla base dei dati attuali e di previsione – tanto sui ricavi di vendita sviluppati dall'iniziativa economica cui si riferisce il *Business Plan*, quanto sui costi derivanti dalle attività di concezione/sviluppo, di distribuzione commerciale, promozione e pubblicità del prodotto.

Infine, l'analisi del posizionamento competitivo dell'impresa nel suo ambiente di riferimento. Essa richiede l'osservazione dell'ambiente esterno (mercato, concorrenza, clienti) e dell'ambiente interno (struttura organizzativa dell'impresa), al fine di cogliere quella combinazione tra opportunità e minacce presenti sul mercato (risultato dell'analisi esterna) e i punti di forza e di debolezza dell'azienda (risultato dell'analisi interna), combinazione che identifica il posizionamento competitivo dell'impresa e facilita l'individuazione dei vantaggi competitivi della stessa.

La formulazione del piano degli investimenti previsti e dei relativi costi rappresenta una componente fondamentale del *Business Plan*, in quanto, per il suo tramite, si effettua la quantificazione del fabbisogno finanziario del progetto e degli investimenti in immobilizzazioni che vincolano – spesso in maniera durevole – la capacità produttiva ed il profilo strategico – competitivo dell'impresa, contribuendo, in maniera determinante, al successo dell'iniziativa economica. In altri termini, esso si pone quale strumento che descrive, analizza e quantifica la programmazione aziendale per l'acquisizione di fattori ad utilità ripetuta. Sul piano formale, il piano degli investimenti si articola in una o più tabelle, dalle quali deve emergere un contenuto minimo necessario e sufficiente di informazioni, quali:

- descrizione tecnica e tempistica di realizzazione degli investimenti previsti, con illustrazione delle motivazioni tecniche ed economico-finanziarie degli stessi, dei punti qualificanti gli stessi e delle eventuali criticità nella realizzazione del progetto di investimento;

- quantificazione monetaria degli investimenti previsti (costi di acquisizione delle immobilizzazioni materiali, con specifica indicazione di tutti gli altri oneri necessari per giungere al risultato di capacità produttiva installata e funzionante, costi di acquisizione delle immobilizzazioni immateriali e fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo), con necessaria individuazione della vita utile e dei relativi riflessi sul conto economico, dell'articolazione temporale degli esborsi derivanti dalle condizioni di pagamento dei fornitori di immobilizzazioni e dell'eventuale realizzo derivante dalla dismissione di cespiti preesistenti e dalla dismissione dell'investimento al termine della sua vita utile o degli eventuali costi di dismissione.

La predisposizione del “*bilancio di previsione*” è elemento essenziale nella redazione del *Business Plan*. Il “*bilancio di previsione*”, riferito ai diversi esercizi previsti dal piano temporale oggetto di previsione, si articola in tre prospetti sinottico-contabili: il conto economico, il piano finanziario e la situazione patrimoniale.

Il conto economico previsionale rappresenta e valorizza i componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito in ciascuno dei periodi componenti l'arco temporale di previsione del *Business Plan*. La sua formulazione risulta essere essenziale, in quanto consente, da un lato, di pervenire alla determinazione e alla misurazione del risultato economico netto, e, dall'altro – attraverso l'individuazione periodica dei risultati economici attesi –, di stimare la capacità di autofinanziamento dell'impresa, contribuendo alla successiva pianificazione finanziaria.

Ai fini della redazione del conto economico, si rende opportuno:

- adottare prospetti in forma scalare, in quanto particolarmente adatti all'analisi gestionale – con evidenza dei contributi e della rilevanza delle diverse aree gestionali – e all'identificazione dei più significativi risultati economici intermedi;

- indicare i risultati e le componenti delle singole aree di gestione, sia in valore assoluto (margini) sia in valore percentuale rispetto al giro d'affari o di fatturato o ad altra grandezza ritenuta più significativa (incidenze percentuali);

- descrivere e collocare nello schema di conto economico i diversi accadimenti di gestione, facendo riferimento ai criteri e ai principi previsti dalla normativa vigente in materia di bilancio e ai principi contabili, italiani o internazionali.

In riferimento alla formulazione delle previsioni, è naturalmente opportuno effettuare una netta distinzione tra imprese già esistenti e imprese di nuova costituzione o intenzionate ad entrare in un nuovo settore. Nel primo ca-

so, qualora sussistano motivi di continuità, costanza o analogia di vario genere (tecnologico, ambientale, organizzativo, produttivo) che consentano – ragionevolmente – di ritenere che la dinamica pregressa di fondo possa essere mantenuta nel corso degli anni oggetto di previsione, le stime devono necessariamente essere compiute attraverso il ricorso ad un’analisi storica del progresso. Diversamente, si rende necessario far ricorso a proiezioni confortate da *benchmarking* con realtà economiche analoghe e similari specificamente determinate, depositarie di *best practice* specificamente individuate, e da dati medi di settore o comunque relativi ad aggregati di aziende.

Infine, il conto economico previsionale, oltre all’adozione di tutte le cautele legate al conseguimento dei ricavi attesi nonché alla puntuale stima dei costi (fissi e variabili) previsti, deve considerare il c.d. *break-even point*, ossia il momento in cui i ricavi attesi sono pari ai costi attesi. L’obbligo di individuare il punto di pareggio, che è strettamente legato al margine aziendale stimato, si pone, in particolare, nei periodi di crisi latente del mercato, con consumi tendenzialmente stazionari o in flessione. La considerazione del punto di pareggio si rende necessaria al fine di determinare fino a quale punto l’impresa può essere disposta a sacrificare parte del suo margine stimato ed evitare – quindi – di inserirsi in una fase di domanda debole, che tendenzialmente conduce alla creazione di uno stato di difficoltà finanziaria. In ultima istanza, si rende necessario procedere al calcolo, alternativamente, di quanto il fatturato aziendale può flettersi, ovvero di quanto può ridursi il margine per evitare di trovarsi in una situazione di perdita.

Il piano finanziario di previsione fornisce – in maniera analitico-sistematica – informazioni sui flussi finanziari complessivi previsti per la realizzazione del progetto e, conseguentemente, conduce all’identificazione e alla quantificazione dei fabbisogni finanziari ed esplicita le conseguenti coperture finanziarie ipotizzate e i loro elementi fondamentali, quali ammontare, forme tecniche, tempi e costi. La costruzione del piano finanziario di previsione deve avvenire in stretta relazione con le risultanze del piano degli investimenti e con quello del conto economico di previsione, che contribuisce a completare relativamente all’area della gestione finanziaria. Esso, inoltre, deve riportare un contenuto minimo necessario e sufficiente di informazioni, quali:

- indicazione del fabbisogno da finanziare;
- quantificazione del flusso finanziario di gestione corrente, che esprime la capacità di autofinanziamento (qualora positivo) – ossia la capacità prospettica del progetto di generare risorse finanziarie per effetto del suo stesso svolgimento – ovvero il fabbisogno finanziario (qualora negativo). Per cia-

scuno dei periodi di previsione, il flusso di gestione corrente viene determinato attraverso la rielaborazione, in ottica finanziaria, delle risultanze del conto economico di previsione;

- descrizione e quantificazione del flusso finanziario da apporto Mezzi Propri, con indicazione delle modalità di versamento dei nuovi Mezzi Propri e della relativa tempistica in relazione alle esigenze derivanti dalla realizzazione del programma di investimenti;

- quantificazione dei finanziamenti da acquisire;

- quantificazione degli oneri finanziari iscritti nel conto economico di previsione, con indicazione delle informazioni e delle notizie idonee a motivare il valore di tali componenti negativi di reddito. La previsione degli oneri finanziari dovrà essere formulata in modo chiaro e può essere espressa in termini di tasso medio applicabile a ciascuna tipologia di fonte di finanziamento.

Infine, lo stato patrimoniale di previsione deve descrivere, rappresentare e valorizzare, con un grado sufficiente di dettaglio, le attività (impieghi), le passività (fonti di finanziamento esterne) e il patrimonio netto (capitali propri) dell'impresa nell'arco temporale di previsione del *Business Plan*. Esso consente di prevedere l'ammontare e la composizione del patrimonio netto e la sua evoluzione nel tempo, nonché di verificare i rapporti che si prevedono sussisteranno fra gli elementi attivi e passivi che lo compongono e in che modo gli stessi verranno a modificarsi per effetto della gestione economica e della gestione finanziaria. I valori accolti nello stato patrimoniale di previsione derivano quasi integralmente dalle ipotesi considerate e quantificate negli altri prospetti, mediante i quali sono stati previsti e quantificati gli investimenti (il piano degli investimenti fornisce i dati per lo sviluppo della sezione dell'attivo immobilizzato), è stato programmato l'andamento economico (il conto economico di previsione fornisce informazioni utili per la determinazione del capitale circolante, quindi delle rimanenze, dei crediti e dei debiti di regolamento, degli ammortamenti e dei fondi rischi e oneri) e illustrata la dinamica finanziaria che ne consegue (il piano finanziario di previsione fornisce i dati relativi alle disponibilità liquide e ai debiti di natura creditizia).

Così come per la redazione del conto economico di previsione, anche la redazione dello stato patrimoniale di previsione implica, qualora possibile, l'applicazione dei criteri e dei principi previsti dalla disciplina sul bilancio d'esercizio.

Infine la valutazione complessiva del progetto d'impresa. Essa è volta ad una valutazione economico-finanziaria del piano previsionale e si sostanzia in una serie di elementi, così sintetizzabili:

- indicatori sintetici annuali di misurazione delle prestazioni aziendali, i quali devono presentare un'adeguata ripartizione tra indicatori economici, finanziari e patrimoniali. Nella loro redazione, si rende obbligatorio segnalare gli esercizi o i periodi in cui un dato indicatore assume valori negativi, valore massimo e minimo e informare se la formula di calcolo di qualche indicatore sia stata modificata per tenere conto di alcune peculiarità del progetto ipotizzato;

- tasso interno di rendimento atteso (T.I.R.) per il progetto d'impresa, ossia il rendimento complessivo dello stesso, che rappresenta il tasso di attualizzazione che rende pari a zero i flussi di cassa, positivi e negativi, evidenziati nel piano finanziario di previsione;

- descrizione analitica delle principali variabili “base” (scenari) – utilizzate nella redazione del documento previsionale – da un punto di vista strategico, operativo, strutturale, finanziario, economico e fiscale;

- analisi di sensitività, tesa ad esplicitare i principali scenari alternativi rispetto alle ipotesi base e ai relativi rendimenti, attraverso la verifica e l'individuazione delle condizioni che maggiormente influenzano i risultati prospettici indicati nel documento previsionale. L'analisi di sensitività costituisce un elemento obbligatorio nella redazione del *Business Plan*, in quanto consente di verificare la sensibilità del progetto al mutare di alcune variabili indipendenti e ritenute “*significant*” (ossia quelle il cui scostamento dal valore della stima più probabile utilizzata per la redazione del *Business Plan* influisce maggiormente sugli indicatori sintetici di risultato) e, quindi – indirettamente – l'attendibilità (o rischiosità) dei risultati economico-finanziari esposti. Ad ogni scenario alternativo, così individuato rispetto allo scenario base, deve essere abbinato un rendimento “*potenziale*”, al fine di informare circa le possibili variazioni del rendimento base in seguito al verificarsi degli scenari alternativi, nonché le probabilità di realizzazione di detti scenari alternativi;

- rischio di fattibilità, ossia il rischio complessivo del progetto d'impresa, che riflette l'aleatorietà degli scenari strategici, operativi e finanziari utilizzati in sede di redazione del *Business Plan*. Esso rappresenta la probabilità che il rendimento atteso sia conseguito e risente della probabilità di realizzazione degli scenari alternativi ponderata per i rispettivi rendimenti;

- *SWOT analysis*, tesa a valutare i punti di forza (*Strengths*) e di debolezza (*Weaknesses*) interna del progetto e a stimare le opportunità (*Opportunities*) e le minacce (*Threats*) esterne del progetto stesso. In altri termini, la *SWOT analysis* consente di evidenziare i principali fattori, interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il successo del progetto cui il *Business Plan* si riferisce.